



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

Deliberazione n. 140 del 31 marzo 2021.

“Approvazione disegno di legge recante: 'Procedure semplificate e regimi procedurali speciali per l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento delle attività economiche e imprenditoriali nelle ZES e nelle aree di sviluppo industriale ed artigianale e modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 in materia di IRSAP”.

La Giunta Regionale

VISTO lo Statuto della Regione;

VISTE le leggi regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6;

VISTO il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12 concernente: “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19.

Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3.

Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6, e successive modifiche e integrazioni”;

VISTO il proprio Regolamento interno, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 82 del 10 marzo 2020;

VISTA la legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, e successive modifiche e integrazioni, concernente: “Interventi per le piccole e medie imprese industriali, commerciali e artigiane, nonché per la cooperazione e la pesca”, e, in particolare, l'articolo 78, comma 5;

VISTA la legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 e successive modifiche e



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

integrazioni, recante: “Norme sulle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e altre norme sul commercio”, e, in particolare, l'articolo 30;

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: “Misure per la competitività del sistema produttivo. Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32”, e, in particolare, l'articolo 3, comma 9;

VISTA la legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8, concernente: “Costituzione dell'Istituto regionale per lo sviluppo delle attività produttive”;

VISTO il decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 recante: “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno”, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, e, in particolare, il capo II rubricato “Zone economiche speciali – ZES”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 447 del 13 dicembre 2019: “Zone Economiche Speciali - ZES, di cui all'art. 4 del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2018, n. 12. Proposta integrativa ai Piani di Sviluppo Strategico delle ZES Sicilia Occidentale e Sicilia Orientale”, e le precedenti deliberazioni della Giunta regionale nella stessa richiamate;

VISTO il disegno di legge recante: “Procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento delle attività economiche e imprenditoriali nelle ZES e nelle aree di sviluppo industriale ed artigianale e modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 in materia di IRSAP”, proposto dall'Assessore regionale



REGIONE SICILIANA

GIUNTA REGIONALE

per le attività produttive, e la relativa relazione illustrativa e tecnica;

RITENUTO di approvare il predetto disegno di legge;

SU proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive,

D E L I B E R A

di approvare il disegno di legge recante: "Procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento delle attività economiche e imprenditoriali nelle ZES e nelle aree di sviluppo industriale ed artigianale e modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 in materia di IRSAP", nel testo che, unitamente alla relazione illustrativa e tecnica, è allegato alla presente deliberazione.

Il Segretario

Il Presidente

BUONISI

MUSUMECI

MTC

REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO REGIONALE
DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DISEGNO DI LE GGE

“Procedure semplificate e regimi procedimentali speciali per l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento delle attività economiche e imprenditoriali nelle ZES e nelle aree di sviluppo industriale ed artigianale e modifiche all'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 in materia di IRSAP”

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

Il testo della legge proposto è stato elaborato con l'obiettivo di semplificare le procedure e i regimi procedimentali speciali per l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento delle attività economiche e imprenditoriali nelle Zone Economiche Speciali della Sicilia Orientale e Occidentale, recentemente istituite con i DPCM del 22 luglio 2020, nelle aree di sviluppo industriale ed artigianale regionali.

In particolare con l'art.1 si norma il regime di semplificazione che si intende adottare all'interno delle ZES.

Invero la semplificazione amministrativa è evocata, una prima volta, dalla stessa disciplina di rango primario delle ZES, ci si riferisce all'art. 5, comma primo, lett. a-quinquies) del D.L. 20-6-2017 n. 91 (aggiunta dall'art. 3 ter, comma primo, d.l. 14/12/2018, n. 135), alla cui stregua: «Le nuove imprese e quelle già esistenti, che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali o di investimenti di natura incrementale nella ZES, possono usufruire delle seguenti tipologie di agevolazioni: OMISSIS ... entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ogni regione interessata può presentare al Ministro per il Sud, Autorità politica delegata per la coesione territoriale una proposta di protocollo o convenzione per l'individuazione di ulteriori procedure semplificate e regimi procedimentali speciali. La proposta individua dettagliatamente le procedure oggetto di semplificazioni, le norme di riferimento e le amministrazioni locali e statali competenti ed è approvata dalla Cabina di regia di cui alla lettera a-quater). Sono parti dell'accordo o protocollo la regione proponente e le amministrazioni locali o statali competenti per ogni procedimento individuato».

Ma di semplificazione deve farsi carico anche la Regione, in occasione delle disposizioni attuative del Piano di sviluppo strategico, che deve necessariamente corredare la proposta di istituzione della ZES.

Proposta che, a sua volta, sarà fatta propria dal Ministero per la coesione territoriale e il Mezzogiorno nella proposta di deliberazione del d.P.C.M. ai sensi dell'art. 4, comma 5, d.l. n. 91/17.

In particolare, ai sensi dell'art. 6 d.P.C.M. 25/1/18, n. 12 (Regolamento recante istituzione di Zone economiche speciali), *«Le proposte di istituzione, di cui all'articolo 5, devono essere corredate del Piano di sviluppo strategico e danno conto dei criteri e degli obiettivi di sviluppo perseguiti dallo stesso, nonché delle forme di coordinamento, ove necessarie, con la pianificazione strategica portuale. Il Piano di sviluppo strategico deve contenere, fra l'altro: OMISSIS e) l'individuazione delle semplificazioni amministrative, di propria competenza, per la realizzazione degli investimenti che la Regione si impegna ad adottare per le iniziative imprenditoriali localizzate nella ZES».*

Entrambi i Piani di sviluppo strategico delle due ZES (approvati con delibera di Giunta regionale n. 277 dell'8/8/19 recano, in effetti, un paragrafo (n. 6) dedicato alle “semplificazioni e governance”, nel quale, quanto alla semplificazione, si richiamano i contenuti più qualificanti della (allora) recentissima nuova legge regionale sul procedimento amministrativo (21/5/19, n. 7), che ha sostituito quella precedente (l. reg. n. 10/1991).

Con le previsioni recate dall'art. 1, in altri termini, si completa il novero delle misure di semplificazione di competenza regionale.

Ciò premesso si attribuisce alla determinazione finale della conferenza di servizi l'effetto di variante allo strumento urbanistico, sia pure all'esito di un subprocedimento che vede coinvolto l'organo comunale titolare della competenza in materia di governo del territorio, avendo cura di assegnare a suo carico termini brevi e reagendo alla sua condotta omissiva nei modi già noti all'ordinamento sezionale, v. art. 26, comma 25, l. reg. n. 19/20. In ordine alla VAS, si rinvia all'art. 12 d. lgs. n. 152/06, con termini ridotti di un terzo, come già previsto dalla norma statale, v. art. 5, lett. a), d.l. n. 91/17.

È un dispositivo normativo che ben conosce la legislazione nazionale; si pensi, ad esempio, all'art. 12 d. lgs. n. 387/03 per gli impianti di produzione dell'energia da fonti rinnovabili o all'art. 208 d. lgs. n. 152/06, per gli impianti di smaltimento rifiuti.

Si tratta, cioè, non già di procedimenti (e provvedimenti) *stricto iure* urbanistici, ma (*lato sensu*) ad effetto urbanistico, ossia idonei ad incidere sullo strumento di pianificazione urbanistica, per quanto relativi ad un singolo progetto, e cioè ad una parte specifica del territorio comunale.

Così facendo, non è il singolo progetto a dovere, per così dire, inseguire la previsione urbanistica, ma – al contrario – è la seconda (*spogliata del ruolo di antecedente logico cogente del primo*) a prendere la forma che le ha dato il primo, nel doveroso rispetto delle attribuzioni che si ascrivono ai vari attori istituzionali del complesso procedimento di pianificazione urbanistica.

Inoltre, nell'ottica di accentuare la vocazione “pro business” della disciplina sulle ZES – e, quindi, in definitiva, per rendere concreta la formula “chiavi in mano” – si propone di estendere anche al procedimento di competenza dell'Autorità Portuale la disciplina già recata all'art. 19, comma 4, l. reg. n. 7/19 – beninteso: con escluso riferimento agli atti che fanno capo alle amministrazioni regionali – dettata ex professo per i procedimenti amministrativi di competenza di un'amministrazione di cui all'art. 1 della stessa legge e di intestare sull'Assessore al ramo il ruolo che, in generale, il citato art. 19, comma 4, l. reg. n. 7/19 intesta al Presidente della Regione (nomina di un solo rappresentante della Regione all'interno della conferenza di servizi).

Inoltre, per quanto costituisce una norma di carattere più generale che esula dalla specifica materia oggetto del d.d.l., si prevede una riduzione a metà dei termini previsti dall'art. 30, commi 1 e 3, l. reg. n. 7/19, in analogia a quanto previsto dal legislatore statale circa la riduzione a metà dei tempi della conferenza semplificata, v. art. 5, comma a -bis, d.l. n. 91/17.

L'art 2 del DD.L. proposto prevede modifiche alla legge regionale n.8/2012, costitutiva dell'Istituto regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive e recante anche le disposizioni in ordine alle procedure di liquidazione dei Consorzi ASI, che ha manifestato, sin dalla prima applicazione, ed ancor più oggi in fase di attuazione dei Piani Strategici per le ZES, una serie di criticità attuative e di aspetti contraddittori che hanno rallentato l'efficacia dell'azione dell'Ente e complicato e in definitiva impedito fino a questo momento, la celere conclusione delle operazioni di liquidazione dei soppressi Consorzi ASI. Dopo numerosi interventi di modifica del testo legislativo, limitati a singoli aspetti, è emersa la assoluta necessità e l'urgenza di una revisione integrale delle disposizioni della legge in vigore finalizzata a snellire il processo decisionario degli organi dell'IRSAP, a valorizzare il patrimonio delle ASI (oggi quasi interamente ricompreso all'interno delle Zone Economiche Speciali) e a superare le rilevate criticità attuative della norma, ridisegnando le procedure di liquidazione in maniera completa e coerente.

Nello specifico la modifica degli articoli 2 e 3 della legge regionale n.8/2012 interviene ai fini dell'ampliamento delle funzioni dell'IRSAP rendendolo più funzionale all'assolvimento delle proprie finalità ed allinea la costituzione del patrimonio dell'Ente con le entrate dei proventi derivanti dalla corresponsione degli oneri di costruzione già previste con i commi 13 e 14 dell'art. 16 e seguenti della stessa legge; Gli articoli 5 e 6 della legge regionale n.8/2012 propongono la soppressione della Consulta delle attività produttive, un organo consultivo dell'IRSAP composto da diciannove membri. Ciò, di fatto, consente un miglioramento dell'efficacia dell'azione dell'Istituto in ottica di semplificazione delle procedure decisorie. In linea con la proposta di soppressione della Consulta delle attività produttive anche il comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale n.8/2012 viene parzialmente modificato.

Gli articoli 7 e 8 della legge regionale n.8/2012 prevedono la composizione del Consiglio di Amministrazione con cinque componenti di cui due rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative e ciò al fine di garantire la partecipazione delle stesse all'interno dell'organo decisionario. Specifica inoltre che tra gli atti adottati dal Consiglio di Amministrazione, oltre quelli non espressamente riservati per legge o statuto al presidente o ad altro organo dell'IRSAP o al direttore generale, si è ritenuto opportuno al fine di evitare dubbi interpretativi esplicitare che anche gli atti regolamentari rientrino nelle competenze del Consiglio di Amministrazione, comunque ricompresi nella generica precedente formulazione.

La proposta di modifica dell'art. 9 della legge regionale n. 8/2012 interviene sulla costituzione del Collegio dei revisori dell'Ente.

Con la proposta di modifica del comma 9 dell'art.15 della legge regionale n.8/2012 si intende perseguire un più efficiente uso del territorio, preso atto che la distinzione tra imprese Industriali o Artigiane è di natura essenzialmente fiscale e non produttiva. Con la nuova formulazione potranno essere autorizzate, comunque per attività produttive, sia le riconversioni degli immobili abbandonati quanto quelle di nuovi insediamenti, si facilitano in tal modo anche le attività di vendita dei beni dei Consorzi ASI per una più celere conclusione delle operazioni di liquidazione.

Con le proposte modifiche all'articolo 16 della legge regionale n.8/2012, si incentiva la assegnazione dei terreni e dei rustici dell'IRSAP alleggerendo il carico vincolistico imposto sugli immobili pur mantenendo il regime regolamentare vigente dentro le Aree di sviluppo industriale mentre nelle procedure per l'assegnazione dei terreni e dei rustici si intende estendere l'impegno del mantenimento, per un triennio anche ai livelli occupazionali oltre a quella della destinazione dell'insediamento all'attività produttiva, fermo restando l'obbligo del rispetto delle previsioni dei piani regolatori, senza limite temporale, ovvero fino a quando non intervengano delle modifiche.

Le modifiche introdotte all'articolo 18 bis, tese ad aumentare al 15 percento la superficie destinata alla vendita dei beni prodotti nei fabbricati e dei beni a carattere accessorio agli stessi, intendono adeguare alle rinnovate esigenze di mercato le aree destinate allo svolgimento di attività produttive in quanto la possibilità di commercializzare i propri prodotti, costituisce il naturale completamento

dell'attività, e rende quindi più competitive le imprese. L'aumento della percentuale è stata dettata dalla necessità di rendere l'estensione più confacente alle reali esigenze delle imprese.

Infine, con le modifiche apportate all'articolo 19, recante disposizioni in ordine alle procedure di liquidazione dei Consorzi ASI, vengono proposte soluzioni che agevolano la risoluzione di annose problematiche, quali le procedure di vendita e di stima dei beni immobili da alienare e la carenza di risorse umane e di risorse finanziarie dei soppressi consorzi ASI. Inoltre, la proposta prevede l'abolizione dei previsti termini di conclusione delle procedure di liquidazione già superati nei fatti.

La proposta ridefinisce l'iter procedurale per l'esercizio del diritto di prelazione in capo alla Regione rendendo lo stesso più efficace ai fini della chiusura delle liquidazioni.

La proposta di modifica delle procedure di vendita degli immobili prevede, fra l'altro, la possibilità che l'alienazione, per una quota non superiore al 20% dei beni immobili possa avvenire a favore di Micro Imprese, Imprese Giovanili, Start up, Imprenditoria femminile ed Imprese vittime di usura e estorsione, le quali sconterebbero, con la norma introdotta, un'agevolazione sul prezzo di aggiudicazione pari al 30%. Tale possibilità ovviamente sarà consentita all'interno delle liquidazioni che per attivo patrimoniale non pregiudichino le ragioni del ceto creditorio e comunque nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di stato

Con l'Art. 3 di modifica di norme regionali viene proposta la riscrittura del comma 5 dell'art. 78 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 96 con l'intento di rendere maggiormente fruibili le aree per gli insediamenti artigianali dei comuni. In particolare il comma 5 della citata norma prevede che nelle aree artigiane possono localizzarsi piccole e medie imprese industriali per un massimo del 20% delle aree. Nel corso del tempo, la situazione economica nazionale ed insulare ha subito mutamenti rilevanti che vedono sempre più ridurre il settore produttivo a scapito di realtà di tipo industriale o commerciale. In linea con le tendenze evolutive del settore, la modifica proposta consente ai comuni, nel rispetto degli strumenti di programmazione di settore, di superare il limite della misura del 20% per l'assegnazione delle aree a medie imprese industriali, con notevole beneficio per l'economia locale e regionale, sia per le imprese fruitrici che per l'indotto ad esso collegato.

Infine, l'art. 4 prevede l'abrogazione di disposizioni contenute all'interno di norme regionali concernenti gli insediamenti produttivi. In particolare la soppressione del comma 9 dell'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, in linea con quanto già previsto dall'art 16 della vigente l.r. n. 8/2012, esplicita la possibilità per soggetti terzi, ad esclusione della stessa IRSAP, di svolgere l'esercizio dell'attività immobiliare, mentre la soppressione dell'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29 (norma transitoria che ha prodotto i propri effetti), esclude la possibilità di ulteriori insediamenti commerciali in aree destinate alla produzione industriale.

Il presente Disegno di Legge non comporta oneri a carico del Bilancio della Regione.

L'ASSESSORE

Art. 1

Semplificazione regimi procedurali nelle ZES

1. In coerenza con i Piani di Sviluppo Strategico della ZES della Sicilia Occidentale e della ZES della Sicilia Orientale, approvati con delibera della Giunta regionale n. 277 dell'8 agosto 2019, per i procedimenti aventi ad oggetto l'insediamento, la realizzazione e lo svolgimento dell'attività economica all'interno delle ZES, si osservano le seguenti disposizioni:

a) la determinazione motivata di conclusione della conferenza di servizi indetta dallo Sportello unico amministrativo o dallo Sportello unico doganale e dei controlli ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a-bis), decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 costituisce, ove occorra, variante agli strumenti urbanistici vigenti all'epoca dell'adozione della determinazione motivata di

conclusione della conferenza. In ogni caso, il progetto approvato dalla conferenza di servizi non può recare previsioni, di qualunque natura, in contrasto con la disciplina legislativa e regolamentare in materia di tutela del paesaggio e dell'ambiente e con le disposizioni contenute nei piani paesaggistici di cui all'art. 135 d. lgs. n. 42/2004. Nel caso in cui il progetto comporti una variante allo strumento urbanistico, la partecipazione alla conferenza dei servizi del rappresentante dell'amministrazione comunale deve essere preceduta dall'adozione di una delibera del consiglio comunale avente ad oggetto l'adozione della variante urbanistica. In tale evenienza, il consiglio comunale si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta. Per il caso di infruttuoso decorso del termine di cui al periodo precedente, l'Assessore regionale per le attività produttive, di concerto con l'Assessore regionale per il territorio e per l'ambiente, nomina un commissario provveditore, ai sensi dell'art. 26, comma 24, legge regionale 13 agosto 2020, n. 19, che si insedia entro tre giorni e adotta il provvedimento omesso dal consiglio comunale nei successivi dieci giorni. Entro tre giorni dalla sua adozione, la delibera di consiglio comunale va trasmessa all'autorità ambientale, munita dei necessari allegati, perché proceda, alla verifica di assoggettabilità ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nel rispetto del termine ridotto di un terzo ai sensi dell'articolo 5, lettera a), decreto legge 20 giugno 2017, n. 91;

b) alle conferenze di servizi indette dallo Sportello unico amministrativo o dallo Sportello unico doganale e dei controlli le amministrazioni regionali sono rappresentate da un unico soggetto abilitato ad esprimere definitivamente in modo univoco e vincolante la posizione di tutte le predette amministrazioni, nominato con decreto dell'Assessore regionale delle Attività Produttive;

c) fuori dai casi in cui il procedimento si svolge con il modulo della conferenza di servizi, per i quali resta ferma la riduzione della metà dei termini disposta dall'articolo 5, comma a-bis), del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, nel caso in cui il responsabile unico del procedimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a-ter) del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 richieda all'amministrazione regionale, agli enti, istituti e aziende dipendenti dalla Regione e/o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza della medesima, agli enti locali territoriali e/o istituzionali nonché agli enti, istituti e aziende da questi dipendenti o comunque sottoposti a controllo, tutela o vigilanza, l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati, i termini di cui ai commi primo e terzo dell'articolo 30 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, sono ridotti, rispettivamente, a 15 e 45 giorni.

Art. 2

Modifiche alla legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8

1. All'articolo 2 della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 8 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c) del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: *"Tra le predette opere infrastrutturali, le strade sono cedute al comune competente per territorio, mentre le infrastrutture del servizio idrico integrato sono cedute al competente ente gestore, ai sensi della normativa vigente;"*

b) alla fine del comma 3 sono aggiunte le parole: *", ivi inclusa la gestione di fondi regionali, statali e comunitari destinati alle imprese nel rispetto delle relative discipline."*

2. All'articolo 3 della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 8 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera c del comma 2 è aggiunto il seguente periodo: *"e proventi derivanti dalla corresponsione degli oneri di costruzione di cui ai commi 13 e 14 dell'articolo 16 ;"*

b) alla fine del comma 4 sono aggiunte le parole: *"e s.m.i.";*

3. Il comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 8 e successive modifiche e integrazioni è sostituito dal seguente: *"Sono organi dell'IRSAP: a) il Consiglio di Amministrazione; b) il Presidente; c) il Collegio dei Revisori."*

4. L'articolo 6 della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 8 e successive modifiche e integrazioni è soppresso.

5. All'articolo 7 della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 8 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il consiglio di amministrazione è formato da cinque membri dotati di particolare e comprovata esperienza nel settore delle attività produttive, in possesso dei requisiti previsti dalla legge regionale 20 giugno 1997, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale per le attività produttive, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251 intese ad assicurare l'equilibrio di genere ed è così composto:

a) dal presidente, individuato dal Presidente della Regione;

b) da due componenti individuati dall'Assessore regionale per le attività produttive;

c) da un componente espresso congiuntamente dalle organizzazioni rappresentative delle imprese industriali e delle piccole e medie imprese;

d) da un componente espresso congiuntamente dalle organizzazioni rappresentative delle imprese artigiane. Al fine di garantire efficacemente la piena attuazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251, le organizzazioni rappresentative legittimate di cui alle lettere c) e d) propongono una doppia designazione nel rispetto dell'equilibrio di genere."

b) al comma 2, lettera h), dopo la parola *"adotta"* sono inserite le parole *"gli atti regolamentari ed"*.

6. All'articolo 8 della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 8 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, primo periodo, dopo le parole *"Consiglio di amministrazione"* sono sopprese le parole: *"nell'ambito dei tre componenti designati dalle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 7, comma 1"*;

b) al comma 2 dopo le parole *"Consiglio di amministrazione"* sono sopprese le parole: *"nell'ambito dei tre componenti designati dalle associazioni di categoria ai sensi dell'articolo 7, comma 1"*.

c) al comma 6 sono sopprese le parole: *" , con cadenza biennale, con decreto dell'Assessore regionale per le attività produttive e non possono comunque superare i limiti individuati"*

7. All'articolo 9 della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 8 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: *"Il Collegio dei Revisori è nominato con D.P. Reg. ed è composto:*

a) da un membro effettivo, con funzioni di presidente, scelto dal Presidente della Regione tra gli iscritti all'Albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. o tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

b) da un membro effettivo ed uno supplente scelti dall'Assessore regionale delle attività produttive tra gli iscritti all'Albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. o tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

c) da un membro effettivo ed uno supplente scelti dall'Assessore regionale per l'Economia tra gli iscritti all'Albo dei dipendenti regionali e degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e s.m.i. o tra gli iscritti all'albo nazionale dei revisori contabili istituito con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39."

b) al comma 3 la parola "venti" è sostituita dalla parola "quindici";

c) al comma 5 le parole "in misura pari al 50 per cento di quelli previsti, rispettivamente, per il presidente e per i componenti del Consiglio di amministrazione stabiliti ai sensi del comma 6 dell'articolo 8." sono sostituite dalle parole "individuati dalle norme regionali in tema di compensi spettanti ai componenti degli organi degli enti regionali."

8. All'articolo 15 della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 8 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 6, quarto periodo, dopo le parole: "ove ritenga di accoglierle," sono soppresse le parole "acquisendo a tal fine il parere vincolante della Consulta";

b) al comma 6, l'ultimo periodo è soppresso;

c) al comma 9 dopo l'ultimo periodo, è aggiunto il seguente: "In tali aree, fino all'approvazione definitiva dei piani regolatori d'area di cui al presente articolo, in deroga alle previsioni dei piani regolatori vigenti possono essere autorizzati indifferentemente insediamenti di tipo industriale o artigianale o di servizio nel rispetto degli indici di zona dei vigenti piani. Sulle suddette aree trovano applicazione le procedure di cui al comma 5 e seguenti, dell'articolo 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e s.m.i. che si intendono estese anche agli immobili che insistono sulle aree da espropriare".

9. All'articolo 16 della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 8 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole "ogni tre mesi agli adempimenti di cui al presente articolo, attraverso l'indizione di procedure ad evidenza pubblica" sono sostituite con le parole ", nel caso di effettiva disponibilità di terreni o rustici, gli uffici periferici provvedono ad indire apposita procedura ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dal presente articolo.";

b) al comma 2 le parole "di ogni trimestre a formare una graduatoria approvata con delibera del consiglio di amministrazione, di cui è data comunicazione agli interessati " sono sostituite dalle parole "dell'avviso pubblico di cui al comma 1, a predisporre una graduatoria che, approvata con delibera del consiglio di amministrazione, è comunicata agli interessati. ",

c) al comma 9 periodo dopo la parola "acquirente" sono inserite le parole "a non alienare l'immobile e";

d) al comma 9 dopo la parola "inferiore" le parole "cinque anni, nonché termini perentori per l'inizio e la fine dei lavori dello stabilimento; tali termini possono essere prorogati, una sola volta e per non più di diciotto mesi, con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, in caso di comprovata impossibilità obiettiva dell'impresa di rispettarli e solo allorché i lavori di costruzione dello stabilimento siano già iniziati." sono sostituite dalle parole "tre anni dalla data di

ultimazione dei lavori di realizzazione dello stabilimento, nonché termini perentori per l'inizio e la fine dei lavori dello stabilimento; tali termini possono essere prorogati, per non più di diciotto mesi con delibera motivata del Consiglio di amministrazione, in caso di comprovata impossibilità obiettiva dell'impresa di rispettarli."

e) alla fine del comma 9 è aggiunto il seguente periodo: *"Il limite triennale per i livelli occupazionali si applica, altresì, ai contratti di vendita da stipulare da parte dei Consorzi ASI. Ai medesimi contratti si applicano i regolamenti dell'IRSAP."*

f) all'inizio del comma 11 le parole *"Trascorsi cinque anni dalla stipula degli atti di cui al comma 9, ovvero anche antecedentemente nelle ipotesi di comprovati ed anomali od imprevisti andamenti del mercato, in relazione alla destinazione assegnata, su motivata istanza dell'impresa, l'Istituto può consentire il mutamento della destinazione data con l'istanza di cui al comma 1"* sono sostituite con le seguenti *"Trascorsi tre anni dalla data di ultimazione dello stabilimento di cui al comma 9 l'impresa può mutare la destinazione data all'insediamento; nelle ipotesi di comprovati ed anomali od imprevisti andamenti del mercato, in relazione alla destinazione originariamente assegnata, su motivata istanza dell'impresa, l'Istituto, con delibera del consiglio di amministrazione, può consentire il mutamento della destinazione data con l'istanza di cui al comma 1; entro dieci giorni dall'adozione, l'atto deliberativo è trasmesso all'organo regionale di vigilanza. Trascorsi tre anni dalla data di effettivo inizio dell'attività autorizzata, l'impresa può mutare la destinazione data all'insediamento ovvero trasferire a qualsiasi titolo l'immobile ad altri soggetti, resta comunque l'obbligo per le nuove iniziative di rispettare il vincolo di destinazione urbanistica; nelle ipotesi di comprovati ed anomali od imprevisti andamenti del mercato, in relazione alla destinazione originariamente assegnata, anche antecedentemente ai tre anni dalla data di effettivo inizio dell'attività autorizzata, su motivata istanza dell'impresa, l'Istituto con delibera del consiglio di amministrazione può consentire il mutamento della destinazione data all'insediamento con l'istanza di cui al comma 1;"*;

g) al comma 13 dopo le parole *"alla presente legge"* sono soppresse le parole *"sono dovuti nella misura ridotta del cinquanta per cento rispetto a quanto previsto nella restante parte del territorio comunale. I predetti oneri"*

10. All'articolo 18 bis della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 e successive modifiche e integrazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 le parole: *"pari al cinque"* sono sostituite dalle parole *"pari al quindici"* e le parole *"al sette"* sono sostituite dalle parole *"al quindici"*;

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti: *"1 bis. Le attività immobiliari di cui all'articolo 16 comma 14 sono ammesse sia per nuove costruzioni sia per edifici esistenti. L'organo di vigilanza regionale è tenuto informato delle attività autorizzate ai sensi del presente comma. In ogni caso all'IRSAP non è concesso alienare aree ed immobili a soggetti con finalità immobiliare ad eccezione delle operazioni di leasing immobiliare e similari."*

11. All'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012 n. 8 e successive modifiche e integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo il quarto periodo, è inserito il seguente: *"Per le finalità del presente articolo, l'IRSAP è tenuto a fornire a titolo gratuito il supporto tecnico, amministrativo e logistico finalizzato alla celere conclusione delle operazioni di liquidazione."*;

b) al comma 1, sesto periodo, la parola *"semestrale"* è sostituita dalla parola *"annuale"*;

c) al comma 1, dopo il sesto periodo, è inserito il seguente: *"L'Assessorato regionale dell'Economia esercita il controllo contabile di legittimità in conformità alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 12."*;

d) al comma 2 sono soppresse le parole: *"entro 120 giorni dalla data di insediamento"*; alla lettera c-bis) dopo le parole: *"in liquidazione"* aggiungere le parole: *"prioritariamente al Comune nel cui territorio è ubicato l'impianto di depurazione o"*;

e) al comma 4, primo periodo, sono soppresse le parole: *"entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"*;

f) al comma 4 il secondo periodo è soppresso;

g) al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole: *"Trascorso il termine di cui al comma 2,"*;

h) al comma 6 le parole: *"La Ragioneria generale della Regione"* sono sostituite con le seguenti: *"Il Dipartimento regionale delle Finanze e del Credito dell'Assessorato regionale per l'Economia"*;

i) al comma 8, primo periodo, sono soppresse le parole: *"Trascorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2,"*;

j) al comma 9 dell'articolo 19 della legge regionale 12 gennaio 2012, n. 8 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole *"non strumentali all'organizzazione ed al funzionamento degli stessi, nonché i capannoni industriali ed i centri direzionali"* sono soppresse;

b) le parole *"da parte degli Uffici del Genio Civile competenti per territorio, trascorso il termine di cui al comma 2"* sono sostituite dalle parole *"fornite a titolo gratuito dall'IRSAP entro il termine di quindici giorni dalla richiesta del commissario liquidatore"*;

c) alla fine è aggiunto il seguente periodo *"Per le finalità di cui al presente articolo e con le medesime procedure i commissari liquidatori possono destinare una quota non superiore al 20 per cento dei beni immobili da alienare a favore di microimprese, di imprese giovanili di cui al decreto legge n. 786/1985, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1986, n. 44, start up di cui al decreto legge 12 ottobre 2012, n. 179, imprenditoria femminile di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, imprese vittime di usura e estorsione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1999, n. 455 e alla legge 23 febbraio 1999, n. 44. A tal fine, le suddette categorie scontano un'agevolazione sul prezzo di aggiudicazione pari al 30 per cento, purché non si pregiudichino le ragioni del ceto creditorio e nel rispetto della normativa vigente in materia di aiuti di Stato."*;

d) la cifra *"120"* è sostituita dalla cifra *"30"*.

k) il comma 9 bis dell'articolo 19 della legge regionale n. 8/2012 è sostituito dal seguente: *"9 bis. I liquidatori dei singoli Consorzi ASI procedono alla vendita dei beni all'incanto mediante lo svolgimento di una gara al prezzo più alto rispetto alla base d'asta, alla quale sono ammessi a partecipare gli imprenditori i cui progetti di utilizzazione del bene sono stati preliminarmente giudicati positivamente dall'IRSAP secondo criteri fissati dallo stesso Istituto. Il provvedimento commissariale con cui si dispone la vendita indica il prezzo, le modalità, le condizioni, i criteri di valutazione dei progetti fissati dall'IRSAP e i termini di presentazione dei progetti e delle offerte di acquisto ed è pubblicato sul sito internet di ogni singolo Consorzio ASI, dell'IRSAP e sul sito istituzionale di Unioncamere. Nel caso in cui ad esito di tale bando non si dovesse procedere alla vendita del bene il liquidatore, entro trenta giorni dall'esito, procede a bandire*

una nuova asta aperta alla partecipazione di chiunque voglia licitare e, in caso di mancata aggiudicazione, si procede, entro i successivi trenta giorni, a nuovi bandi previa riduzione del prezzo a base d'asta in misura comunque non superiore alle previsioni di cui all'articolo 591, secondo comma, del codice di procedura civile. Le verifiche della conformità delle iniziative da realizzare agli strumenti pianificatori vigenti sono, successivamente alla vendita, attribuite alla competenza dell'IRSAP nell'ambito delle funzioni al medesimo ascritte.".

l) al comma 9 quater le parole "*dal competente Ufficio del Genio Civile*" sono

sostituite dalle seguenti: "*dall'IRSAP*".

Art. 3

Modifiche alla legge regionale 6 maggio 1981, n. 96

1. Il comma 5 dell'art. 78 della legge regionale 6 maggio 1981 n. 96 è sostituito dal seguente:
"Nelle aree artigiane possono localizzarsi piccole e medie imprese industriali per una percentuale di riserva delle aree stabilita con delibera consiliare, in misura superiore al 20 per cento delle stesse, nel rispetto degli strumenti di programmazione di settore. I comuni di cui al precedente comma, se non beneficiari di finanziamenti pubblici, sono tenuti al rispetto del vincolo di stabilità delle operazioni."

Art. 4

Abrogazione di norme

1. Sono abrogati:

- a) il comma 9 dell'art. 3 della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20;
- b) l'art. 30 della legge regionale 4 aprile 1995, n. 29.

Art. 5

Pubblicazione

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana. Le disposizioni della presente legge, entrano in vigore il decimoquinto successivo a quello della pubblicazione.

L'ASSESSORE

